

0461710261

REG_CCT

Prot. 0006172 del 20/11/2009



COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento

Servizio Tecnico

Unità temporanea Progetto Qualità Ambiente



Certificato N.IT05/1120

PEFC/18-21-02/44

Prot. n. 16866

197/09

Levico Terme, 18/11/2009

OGGETTO: Limitazioni al traffico per il contenimento delle situazioni di emergenza causate dai seguenti inquinanti : P.M. 10 - particolato sottile con diametro inferiore a 10 micron, NO₂ - biossido di azoto .

IL SINDACO

Premesso che con D.M. d.d. 02 aprile 2002 n. 60 relativo al recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, ossido e biossido di azoto, particelle di piombo, nonché della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, sono stati stabiliti fra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. d.d. 04 agosto 1999 n. 351 i valori limite, le soglie d'allarme ed il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti con margini di tolleranza che decresceranno di anno in anno;

rilevato che per quanto sopra, con deliberazione dd. 06 novembre 2009 n. 2684 la Giunta Provinciale ha adottato il Piano di Azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici (periodi novembre 2009-marzo 2010 e novembre 2010 - marzo 2011) ai sensi del D. Lgs 4 agosto 1999 n. 351;

preso atto che al punto 2.2.4 del suddetto Piano le amministrazioni comunali dovranno prevedere, per tutto il periodo di durata del piano, interventi riguardanti attività diffuse sul territorio che contribuiscono in modo rilevante sulla qualità dell'aria. In particolare provvedono a:

- o introdurre o estendere il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui della potatura, ecc.) senza alcun tipo di deroga;
- o prevedere il rigoroso rispetto delle massime temperature negli edifici di proprietà comunale anche attraverso l'individuazione di un unico responsabile e la sensibilizzazione di tutti gli utilizzatori delle strutture;
- o raccomandare alla cittadinanza il rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici. I valori di riferimento sono previsti dal D.P.R. n° 412/1993 e s.m. (18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici della categoria E.8 "attività industriali e artigianali" e 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie);
- o eseguire o incrementare le attività di lavaggio delle strade al fine di evitare l'accumulo di polveri lungo le piattaforme stradali;
- o disporre che la pulizia di strade, piazzali, marciapiedi giardini ecc. sia effettuata solo mediante raccolta e spazzamento ad umido;
- o l'individuazione programmata di una giornata, possibilmente concordata con le altre Regioni del bacino padano, di fermo totale del traffico dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con riferimento ai veicoli, motocicli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico.

0461710261

preso atto che al 2.3.4 del suddetto piano venivano adottate le limitazioni del traffico così elencate

Periodo	Orario	Giorni	Veicoli soggetti a limitazioni
dal 16.11.2009 al 31.03.2010	dalle ore 7.00 alle ore 10.00 dalle ore 16.00 alle 19.00	Tutti i giorni esclusi sabato e festivi	Tutti i veicoli Euro 0, i veicoli Diesel Euro 1 e i motocicli e ciclomotori 2 Tempi

visto inoltre che nel caso di prolungato superamento dei valori limite, il Piano di Azione prevede l'adozione di ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli per far fronte alle situazioni di emergenza fino al rientro dei valori consentiti;

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.R. 22.12.2004 n. 7 che recita: "Sono in ogni caso riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione....";

visto il D.Lgs. d.d. 04 agosto 1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente d.d. 02 aprile 2002 n. 60, di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

visto l'art. 32 del D.P. Reg 01.02.2005 n. 1;

visto l'art. 54 del D.Lgs. d.d. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 5 c. 3 del Nuovo Codice della Strada;

visti gli articoli 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

- 1) l'istituzione del divieto di transito dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 a partire dalla data di apposizione della segnaletica fino al 31 marzo 2010, a tutti i veicoli a motore Euro 0, ai veicoli diesel Euro 1 e ai motocicli e ciclomotori 2 tempi (con esclusione di sabato e festivi) nelle seguenti vie:

Via Cesare Battisti (da Via Diaz alla S.P. 228)-Via Diaz - Via Marconi - Via Claricini - Via Regia-
Via Dante-Via Garibaldi - Via XI Febbraio-Via Travaia-Via Xicco Polentone-Via Cavour-Viale
Trieste-Via Mons. Caproni (da Piazza della Chiesa a Viale Roma)-Piazza Garolfo-Via Prati-Via
Miserere-Piazza S. Rocco-Piazza della Chiesa-Vicolo Rocche-Via III Novembre-Viale Rovigo-Via
A. Avancini-Via Pasotte-Via Tonelli (dall'intersezione con la S.P. 228 a Via G. Avancini)-
Traversa di collegamento con la S.P. 228 a Via G. Avancini-Via G. Avancini-Viale Stazione (dall'
intersezione con la S.P. 228 a Viale Rovigo);

Sono escluse dalle misure di limitazione della circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- ambulanze, autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente ed autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- autobus adibiti al trasporto pubblico, scolastico e veicoli adibiti a trasporto pubblico da piazza e da noleggio, autoveicoli della Forze di Polizia, Forze Armate e dei servizi di soccorso pubblico;

0461710261

- veicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti;
- veicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali;
- veicoli adibiti al trasporto del pane, del latte e dei generi alimentari deperibili;
- autoveicoli destinati all'assistenza domiciliare ed il trasporto pasti a domicilio;
- mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno di legge, nonché veicoli immatricolati per il trasporto collettivo dei disabili;
- veicoli dell'Amministrazione comunale di Levico e provinciale di Trento, Trentino Servizi, Stet, Enel, Telecom per interventi urgenti ed inderogabili;
- autoveicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili come tali per i servizi di competenza;
- veicoli con alimentazione elettrica;
- ospiti degli alberghi con camera già occupata o prenotazione già effettuata;
- veicoli con alimentazione elettrica o a gas GPL o metano o bifuel (benzina-metano o benzina GPL) o ibridi regolarmente immatricolati o veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) con annotazione sulla carta di circolazione;
- veicoli impiegati dagli operatori commerciali per fiere o mercati che si svolgono sul territorio comunale per il solo transito dalla sede al posteggio in concessione e viceversa;
- i veicoli privati utilizzati dal personale provinciale durante lo svolgimento di attività di ispezione ambientale o di servizi di reperibilità provinciale connessa all'attività di protezione civile comprovate da dichiarazione del rispettivo Dirigente;

- 2) **il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali e legnosi in campagna fino al 31 marzo 2010;**
- 3) **La pulizia delle strade, piazzali, marciapiedi giardini ecc. sia effettuata solo mediante raccolta e spazzamento ad umido;**
- 4) **che venga effettuato il rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici (D.P.R. n. 412/1993).**

La Polizia Municipale è autorizzata a consentire deroghe alla presente ordinanza purché limitate e compatibili con gli obiettivi del Piano di Azione Provinciale, che non siano in contrasto con i provvedimenti adottati dagli altri Comuni considerati dal Piano e che siano correlate ad interessi pubblici ovvero comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra verranno applicate le sanzioni ed i provvedimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente.

Il punto n. 1 della presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera a cura del cantiere comunale di quest'Amministrazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.

dispone che

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;

0461710261

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;

avvisa che

che in caso di inottemperanza delle disposizioni di cui sopra verranno applicate le sanzioni ed i provvedimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.



IL SINDACO
Dott. Carlo STEFANELLI

STC/SP/lcr

In copia:
ALBO COMUNALE - Sede
SERVIZIO TECNICO - Sede

Da trasmettere a:
CANTIERE COMUNALE - Sig. Giuliano Sbetti - Sede
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA - 38057 Pergine V. - Fax 0461-502555
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA - UFFICIO DISTACCATO LEVICO - Fax
0461-708549
COMANDO VV.FF. - C.so Centrale,1 - 38056 Levico Terme - Fax 0461-709322
CARABINIERI - P.zza Generale dalla Chiesa, 1 - 38056 Levico Terme - Fax 0461-706113